



DOTT. RAG. GIUSEPPE ANTONIO DI FRANCESCO
COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Circolare informativa per la clientela
n. 1/2013 del 17 gennaio 2013

«TOBIN TAX» TASSAZIONE delle TRANSAZIONI FINANZIARIE

In questa Circolare

- 1. Imposta sulle transazioni finanziarie**
- 2. Imposta sulle operazioni relative ai derivati**
- 3. Modalità e termini di versamento**
- 4. Regime di esenzione per specifiche «transazioni» e «operazioni»**
- 5. Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza**
- 6. Decorrenza e regime transitorio**

Dopo la Francia, anche l'Italia ha adottato la cd. «**Tobin Tax**», che colpisce le **transazioni finanziarie**, le operazioni sugli **strumenti derivati** e le **negoziazioni ad alta frequenza**. La nuova imposta, introdotta dalla L. 24.12.2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013), co. da 491 a 500 dell'art. 1, è stata strutturata sul modello transalpino entrato in vigore il **1° agosto 2012** e **non è deducibile** ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

1. IMPOSTA sulle TRANSAZIONI FINANZIARIE

Operazioni interessate

L'imposta, introdotta dal co. 491, art. 1, L. 228/2012, si applica alle operazioni di seguito indicate:

- trasferimento della proprietà di **azioni** e di **altri strumenti finanziari partecipativi** di cui al co. 6, art. 2346 c.c.;
- trasferimento della proprietà di **azioni** che avvenga per effetto della **conversione** di obbligazioni.

Il Legislatore, nell'individuazione del presupposto impositivo del nuovo tributo, fa espresso riferimento alle operazioni di «trasferimento» e non già a quelle di «compravendita».

Si devono, in tal modo, ritenere soggette all'imposta tanto le operazioni di cessione, quanto le altre operazioni che importano comunque il passaggio della proprietà delle azioni ovvero degli altri strumenti finanziari di cui al citato art. 2346 c.c., quali – ad esempio – il conferimento, la permuta, le assegnazioni, ecc. L'imposta **non** si applica naturalmente ai soggetti che si interpongono in qualità di **intermediari** nelle medesime operazioni di trasferimento.

Nei paragrafi che seguono si analizzano le principali operazioni che risultano soggette all'imposta ovvero ne sono escluse per espressa disposizione di legge o perché non realizzano il presupposto impositivo.

Operazioni di successione/donazione e di emissione/annullamento

Il co. 491 **esclude** esplicitamente dall'applicazione dell'imposta le operazioni di **successione** e **donazione**. Considerato il presupposto impositivo sopra delineato, l'esclusione voluta dal Legislatore appare senz'altro necessaria, in quanto dette operazioni, in assenza di una espressa esclusione normativa, sarebbero state, in linea di principio, attratte all'imposta, poiché realizzano anch'esse il trasferimento della proprietà dei titoli in argomento.

Meno comprensibile appare, invece, la norma che esclude dall'imposizione le operazioni di **emissione** e di **annullamento** dei titoli azionari e dei sopra precisati strumenti finanziari.

Infatti, in assenza di tale esclusione non sembra in ogni caso possibile ricondurre alla nuova imposta le suddette operazioni, giacché esse non realizzano alcun trasferimento della proprietà, che presuppone il passaggio del diritto da un soggetto ad un altro, in quanto nelle operazioni di emissione di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi, questi hanno origine proprio con l'emissione e, dunque, prima di tale momento non appartengono ad alcuno.

Analogamente si deve argomentare per la speculare operazione di annullamento di dette azioni e strumenti finanziari, che determina la sostanziale «**restituzione**» di quanto apportato nella fase di emissione. Anche in tale ipotesi, infatti, non si ha alcun trasferimento del diritto di proprietà dei titoli che, invero, con l'operazione di annullamento si estingue.

Operazioni straordinarie, trasferimenti fiduciari e trust

L'esplicito richiamo al trasferimento della proprietà operato dal Legislatore sembra **escludere** dal presupposto impositivo **anche** le operazioni di **riorganizzazione societaria** di **fusione**, **trasformazione** e **scissione**.

Dette operazioni, infatti, sono dirette a configurare un assetto societario differente rispetto a quello originario e non necessariamente realizzano un trasferimento di proprietà delle partecipazioni coinvolte nell'operazione.

Sempre tenendo conto del presupposto impositivo, si deve considerare non soggetto all'imposta il **trasferimento fiduciario** delle azioni e degli altri strumenti finanziari di cui all'art. 2346, co. 6, c.c., effettuato ai sensi della disciplina delle società fiduciarie recata dalla L. 23.11.1939, n. 1966 e successive modificazioni.

Nel mandato fiduciario, infatti, la proprietà dei beni trasferiti appartiene solo formalmente al fiduciario, il quale si obbliga ad obbedire a tutte le disposizioni del fiduciante, ivi compreso l'eventuale ordine di restituzione degli stessi.

Più complessa appare la valutazione nel caso in cui il trasferimento sia effettuato a seguito della costituzione del **trust**, considerato che tale istituto può assumere svariate forme negoziali, per effetto della disciplina prevista dalla Convenzione dell'Aja dell'1.7.1985 resa esecutiva in Italia con la L. 6.10.1989, n. 364.

Infatti, la predetta Convenzione – volutamente – non fornisce una definizione puntuale dell'istituto del *trust*, ma si limita a delinearne i tratti distintivi (art. 2, co. 1).⁽¹⁾

Ciononostante, è possibile affermare che, diversamente da quanto detto in tema di intestazione fiduciaria ai sensi della L. 1966/1939, il trasferimento di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi al *trust* realizza comunque il presupposto impositivo.

A tale conclusione si perviene anche tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la C.M. 6.8.2007, n. 48/E e con la C.M. 27.12.2010, n. 61/E.

Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, infatti, l'effetto principale derivante dall'istituzione di un *trust* è, sulla base proprio dei tratti distintivi delineati in linea generale dalla Convenzione, la «**segregazione patrimoniale**» in forza della quale è **esclusa** in maniera perentoria l'esistenza di un qualsivoglia residuo **collegamento** tra il patrimonio del disponente e quello del *trust*.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, quindi, i *trust* riconosciuti dalla Convenzione sono solo quelli che realizzano un **trasferimento irreversibile** dei diritti del disponente, in modo tale che questi subisca una «*permanente diminuzione patrimoniale*».

In buona sostanza, i beni facenti parte del patrimonio del *trust* «*non possono continuare ad essere a disposizione del grantor né questi può in nessun caso beneficiare dei relativi redditi*».

Aderendo alla tesi dell'Agenzia delle Entrate, il trasferimento di beni al *trust*, a differenza del negozio fiduciario di cui alla L. 1966/1939, è definitivo e, pertanto, esso realizza il presupposto impositivo del nuovo tributo.

Operazioni di conversione in azioni

La Legge di Stabilità 2013 **assoggetta** alla nuova imposta **anche** il trasferimento di proprietà di **azioni** che avvenga per effetto della **conversione di titoli obbligazionari**.

Il co. 491 **esclude**, tuttavia, dall'imposizione le operazioni di conversione in azioni di **nuova emissione**, vale a dire quelle deliberate dall'Assemblea straordinaria a norma dell'art. 2420-bis c.c., che disciplina il cd. **procedimento diretto**, vale a dire l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni di futura emissione della stessa società.

A ben vedere, il Legislatore, facendo riferimento alle operazioni di conversione in azioni di nuova emissione, ha inteso sottrarre alla nuova imposta anche la conversione in azioni di **altre società**, sempreché di nuova emissione.

Quanto al momento impositivo, si nota che con la formulazione utilizzata **non** viene attratto all'imposizione il trasferimento di **obbligazioni convertibili**, ma unicamente l'acquisto della proprietà dei titoli azionari al momento della conversione di dette obbligazioni in azioni (già esistenti).

Operazioni di acquisizione temporanea

Il co. 491 **esclude** dall'imposta sulle transazioni finanziarie anche le cd. operazioni di **acquisizione temporanea** di titoli di cui all'art. 2, punto 10, Regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10.8.2006.

Il riferimento è alle cd. «**operazioni di finanziamento tramite titoli**», vale a dire:

- le operazioni di concessione o assunzione in **prestito** di azioni o di altri strumenti finanziari;
- le operazioni di **vendita** con **patto di riacquisto** ovvero quelle di **acquisto** con **patto di rivendita**;
- le operazioni di «**buy-sell back**» o «**sell-buy back**».

Il Legislatore, cogliendo la natura economico-finanziaria delle operazioni sopra elencate, tiene in debito conto che, attraverso dette operazioni, le parti non intendono trasferire la proprietà degli strumenti finanziari a titolo definitivo, bensì realizzare una mera operazione di finanziamento, garantita da titoli.

⁽¹⁾ L'assenza di una rigida definizione si giustifica con l'intento perseguito dagli estensori della disciplina convenzionale di evitare che talune delle molteplici varianti che nel corso dell'evoluzione del *trust* si sono sviluppate, in particolare negli ordinamenti degli Stati civil law, potessero non essere ricomprese nella disciplina della Convenzione, precludendo così la possibilità a detti Stati di aderirvi.

Trasferimento di azioni quotate di società cd. «small cap»

L'ultimo periodo dell'art. 1, co. 491, L. 228/2012, **esclude** altresì dall'imposta i trasferimenti di proprietà di **azioni negoziate** in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società cd. *small cap*, vale a dire quelle la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia **inferiore a 500 milioni di euro**.

Ai fini dell'applicazione della disposizione in commento, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i «*mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*».

Ad oggi, tale decreto **non** è stato ancora **emanato**. In attesa della sua emanazione, occorre fare riferimento al D.M. 4.9.1996 e alle successive modifiche e integrazioni apportate dai DD.MM. 25.3.1998, 16.12.1998, 17.6.1999, 20.12.1999, 5.10.2000, 14.12.2000 e 27.7.2010.

Quanto, invece, alla locuzione «*sistema multilaterale di negoziazione*» si deve intendere il **sistema multilaterale** gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro – al suo interno ed in base a regole non discrezionali – di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti ai sensi delle disposizioni del Titolo II della Direttiva n. 2004/39/CE.

Profilo oggettivo

L'imposta è applicata alle operazioni soggette, come specificamente individuate nei paragrafi che precedono, quando dette operazioni hanno per oggetto i seguenti **strumenti finanziari**:

- **azioni emesse** da società **residenti** nel territorio dello Stato;
- **strumenti finanziari partecipativi** di cui al co. 6, art. 2346 c.c., emessi da società **residenti** nel territorio dello Stato;
- **titoli rappresentativi** dei predetti strumenti **indipendentemente** dalla **residenza** del soggetto emittente;
- **obbligazioni convertibili**, nell'ipotesi in cui, per effetto della loro conversione, realizzino il trasferimento della proprietà delle azioni diverse da quelle di nuova emissione.

Azioni emesse da società residenti in Italia

Il Legislatore sembra riferirsi alle azioni emesse da società «**fiscalmente**» **residenti** in Italia ai sensi dell'art. 73, co. 3, primo periodo, D.P.R. 917/1986, secondo il quale «*si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato*».

Va da sé che, ove si consideri rilevante l'accezione di residenza prevista ai fini delle imposte sui redditi, rientrerebbero nel campo di applicazione del nuovo tributo anche le azioni emesse dalle cd. **società esterovestite**, vale a dire quelle società che, a norma del successivo co. 5-bis, detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, c.c., nelle società e negli enti residenti in Italia se, in alternativa:

- sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, c.c., da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- sono amministrati da un Consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

Parimenti si dovrebbero ritenere **rientranti** nel **campo applicativo** della nuova imposta, le società o gli enti che si considerano residenti ai sensi del successivo co. 5-quater, ovverosia quei soggetti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di **fondi di investimento immobiliare chiusi italiani**, e siano **controllati** direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da **soggetti residenti** nel territorio dello Stato.

Strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2346, co. 6, c.c.

Il co. 491 circoscrive l'ambito oggettivo dell'imposta sulle transazioni finanziarie alle azioni e agli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2346, co. 6, c.c.

Con riguardo agli strumenti finanziari di cui al predetto comma, si osserva che il riferimento è a quegli strumenti finanziari – che le società possono emettere a seguito dell'apporto, anche di prestazioni d'opera o di servizi resi dai soci o da terzi – che sono forniti di **diritti patrimoniali** o anche di diritti **amministrativi**, **escluso il diritto di voto** nell'Assemblea generale degli azionisti.

Le caratteristiche specifiche di tali strumenti finanziari sono individuate dallo statuto che ne disciplina:

- le **modalità e condizioni di emissione**;
- i **diritti** che conferiscono;
- le **sanzioni** in caso di inadempimento delle prestazioni;
- la legge di **circolazione**, ove ammessa.

Il riferimento specifico ai predetti strumenti finanziari induce, anzitutto, a reputare **esclusi** dall'ambito applicativo dell'imposta in argomento gli **altri titoli partecipativi**, vale a dire le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata e, *a fortiori*, le partecipazioni in società di persone.

Analogamente, devono ritenersi esclusi, perché non richiamati dalla norma, gli strumenti finanziari assegnabili ai dipendenti ai sensi dell'art. 2349, c.c.⁽²⁾ e gli strumenti finanziari emessi a seguito della costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 2447-bis e seguenti c.c.⁽³⁾

Titoli rappresentativi degli strumenti finanziari soggetti all'imposta da chiunque emessi

Il Legislatore circoscrive l'ambito applicativo dell'imposta sulle transazioni finanziarie alle azioni e agli altri strumenti finanziari di cui all'art. 2346, co. 6, c.c., emessi da **soggetti residenti** in Italia, facendo così salvi quelli emessi da non residenti.

Tuttavia, il primo periodo del co. 491 contiene una disposizione di **natura antielusiva** diretta a colpire le transazioni aventi ad oggetto titoli emessi anche da non residenti, ove questi siano rappresentativi di strumenti finanziari (rilevanti ai fini dell'imposta) emessi da società italiane.

L'obiettivo è, dunque, di evitare che attraverso titoli «derivati» possano circolare in esenzione d'imposta strumenti finanziari potenzialmente soggetti al tributo.

È questo il caso dei cd. ADR (**American Depositary Receipts**), vale a dire quei certificati negoziabili nel mercato statunitense che rappresentano titoli (in genere azioni) emessi da società non americane.

Gli ADR sono stati appositamente sviluppati per agevolare l'acquisto, il possesso e la vendita di titoli stranieri da parte degli investitori d'oltreoceano.

I titoli in argomento sono emessi da una banca depositaria locale, a seguito del deposito degli strumenti finanziari sottostanti, effettuato in genere da un *broker* che ha acquistato le azioni sul mercato borsistico in cui queste ultime sono negoziate.

La banca depositaria è incaricata di esercitare i diritti (connessi agli strumenti finanziari depositati) spettanti ai titolari dei predetti certificati quali, ad esempio, la distribuzione dei dividendi, l'esercizio del voto nelle Assemblee degli azionisti e l'esercizio del diritto di opzione.

Va da sé che la disposizione in commento si applica anche nel caso in cui i titoli rappresentativi degli strumenti finanziari rilevanti ai fini dell'imposta siano emessi da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Misura dell'imposta

L'imposta si applica con l'aliquota dello **0,2%** sul **valore** della **transazione**.

Per valore della transazione s'intende:

- il valore del **saldo netto** delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero

⁽²⁾ L'art. 2349, co. 1, c.c. individua una specifica procedura di assegnazione gratuita ai dipendenti (della società ovvero di società controllate) di speciali categorie di azioni con norme particolari concernenti la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti. Tali azioni sono emesse mediante l'imputazione al capitale sociale di utili conseguiti dalla società. L'assegnazione gratuita deve essere contemplata dallo statuto e deliberata dall'Assemblea straordinaria. A norma del successivo co. 2, quest'ultima può altresì assegnare ai propri dipendenti o ai dipendenti di società controllate strumenti finanziari partecipativi, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

⁽³⁾ Invero nell'ambito della procedura di costituzione dei patrimoni destinati di cui agli articoli indicati, l'emissione di strumenti finanziari di partecipazione allo specifico affare è solo eventuale e, ove l'Assemblea la deliberi, devono essere specificati i diritti che tali strumenti attribuiscono.

- il **corrispettivo** versato.

L'aliquota dello 0,2% è **ridotta alla metà** per i trasferimenti che avvengono in **mercati regolamentati** e **sistemi multilaterali di negoziazione**.

L'imposta così determinata è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento delle azioni ovvero degli altri strumenti finanziari rilevanti ai fini del tributo.

Territorialità

L'imposta è dovuta **indipendentemente**:

- dal **luogo di conclusione** della transazione;
- dallo **Stato di residenza** delle parti contraenti.

Come già sperimentato per la speculare imposta sulle transazioni finanziarie entrata in vigore il 1° agosto 2012 in Francia, l'effettiva attuazione delle disposizioni sulla «territorialità» del tributo presenta degli evidenti elementi di criticità: assicurare la tassazione di cessioni di strumenti finanziari emessi da soggetti residenti in Italia e concluse da acquirenti e venditori esteri risulta tutt'altro che agevole, specie quando la conclusione della cessione avviene fuori dai confini nazionali.

2. IMPOSTA sulle OPERAZIONI RELATIVE ai DERIVATI

Il co. 492, art. 1, L. 228/2012 **assoggetta** all'imposta **anche** i **contratti derivati**, per meglio dire le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, co. 3, D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 (Tuf) e successive modificazioni.

Il Legislatore, tuttavia, circoscrive l'imposizione alle operazioni sui predetti contratti derivati:

- che abbiano come **sottostante prevalentemente** uno o più strumenti finanziari di cui al co. 491, ovvero
- il cui **valore** dipenda **prevalentemente** da uno o più degli strumenti finanziari di cui al citato art. 1, co. 3, D.Lgs. 58/1998.

Sono, altresì, soggette all'imposta sulle transazioni finanziarie le **operazioni sui valori mobiliari** che:

- permettano di **acquisire** o di **vendere prevalentemente** uno o più strumenti finanziari di cui al co. 491;
- comportino un **regolamento in contanti** determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi *warrants*, *covered warrants* e *certificates*.

Il Legislatore ha disposto che ove le suindicate operazioni prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi rilevanti ai fini dell'imposizione prevista dal co. 491, tale trasferimento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste da tale ultimo comma.

Misura dell'imposta

Gli strumenti finanziari e le operazioni sopra individuati sono soggetti, al momento della conclusione, ad **imposta in misura fissa**, determinata con riferimento alla **tipologia** di strumento e al **valore** del contratto, secondo la tabella di seguito riportata.

IMPOSTA sulle TRANSAZIONI FINANZIARIE per STRUMENTI FINANZIARI								
Strumento finanziario	Valore nozionale del contratto (in migliaia di euro)							
	0-2,5	2,5-5	5-10	10-50	50-100	100-500	500-1000	Superiore a 1000
• Contratti <i>futures</i> , <i>certificates</i> , <i>covered warrants</i> e contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni	0,01875	0,0375	0,075	0,375	0,75	3,75	7,5	15
• Contratti <i>futures</i> , <i>warrants</i> , <i>certificates</i> , <i>covered warrants</i> e contratti di opzione su azioni	0,125	0,25	0,5	2,5	5	25	50	100
• Contratti di scambio (<i>swaps</i>) su azioni	0,25	0,5	1	5	10	50	100	200

e relativi rendimenti, indici o misure • Contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti, indici o misure • Contratti finanziari differenziali collegati alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure • Qualsiasi altro titolo che comporti un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure • Combinazioni di contratti o di titoli sopraindicati								
(valori in euro per ciascuna controparte)								

Nel caso in cui le operazioni sui predetti strumenti finanziari derivati avvengano in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, l'imposta in misura fissa indicata nella tabella è **ridotta a un quinto** e potrà essere determinata con riferimento «*al valore di un contratto standard (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e finanze di cui al comma 500, tenendo conto del valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente*».

L'imposta così determinata è dovuta da **ciascuna** delle **controparti** delle operazioni.

Territorialità

Analogamente a quanto previsto per le transazioni relative ad azioni e altri strumenti finanziari, l'imposta è dovuta **indipendentemente**:

- dal **luogo di conclusione** della transazione;
- dallo **Stato di residenza** delle parti contraenti.

Come già anticipato in tema di imposizione dei trasferimenti azionari, l'applicazione del tributo alle operazioni sugli strumenti finanziari derivati effettuate da soggetti non residenti in Italia e concluse fuori dal territorio nazionale incontra evidenti difficoltà operative, che il decreto di cui al co. 500 dovrà tentare di superare.

3. MODALITÀ e TERMINI di VERSAMENTO

L'imposta sulle transazioni di cui al co. 491 – vale a dire i trasferimenti di azioni e altri strumenti finanziari di cui all'art. 2346, co. 6, c.c. – grava sul «**soggetto a favore del quale avviene il trasferimento**».

A differenza di quanto accade in tema di imposte d'atto (imposte di registro, ipotecaria e catastale) sui trasferimenti immobiliari, ovvero di altri beni soggetti a tali imposte, dove sono soggetti passivi le parti contraenti, per l'imposta sulle transazioni di cui al co. 491 il soggetto obbligato è unicamente l'**acquirente**.

Per l'imposta sugli strumenti finanziari derivati di cui al co. 492, invece, il tributo è dovuto «**da ciascuna delle parti dell'operazione**».

Quanto alle modalità di versamento, il co. 494 dispone che l'imposta deve essere pagata, ove i trasferimenti e le operazioni siano eseguite **senza** l'ausilio di **intermediari**, dai predetti soggetti, vale a dire:

- dall'**acquirente**, per i trasferimenti di cui al co. 491;
- dalle parti del contratto derivato, per le operazioni di cui al successivo co. 492.

Negli altri casi, l'imposta deve essere versata:

- dalle **banche**;
- dalle **società fiduciarie**;
- dalle **imprese di investimento** abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento (di cui all'art. 18, D.Lgs. 58/1998 e successive modificazioni);
- dagli **altri soggetti** che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi **compresi** gli **intermediari non residenti**.

Con riferimento a questi ultimi soggetti, il Legislatore consente loro di nominare un **rappresentante fiscale** individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23, D.P.R. 600/1973 che risponde per gli adempimenti

richiesti dalla disciplina in commento, negli stessi termini e con le stesse responsabilità dell'intermediario non residente.

La norma in argomento disciplina anche l'ipotesi in cui nell'esecuzione dell'operazione intervengano **più soggetti** tra quelli sopra indicati.

In tale ipotesi, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'**ordine di esecuzione**.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il **giorno 16 del mese successivo** a quello:

- in cui si realizza il **trasferimento** della proprietà, per le azioni e per gli altri strumenti finanziari soggetti al tributo a norma del co. 491;
- della **conclusione** delle operazioni, con riferimento agli strumenti finanziari derivati.

4. REGIME di ESENZIONE per SPECIFICHE «TRANSAZIONI» e «OPERAZIONI»

Il co. 494, art. 1, L. 228/2012 dichiara **esenti** dall'imposta le operazioni che hanno come controparte i seguenti soggetti:

- l'**Unione europea**;
- la **Banca centrale europea**;
- le **banche centrali** degli **Stati membri** dell'Unione europea;
- le **banche centrali** e gli **organismi** che gestiscono anche le **riserve ufficiali** di altri Stati;
- gli **enti** od **organismi internazionali** costituiti in base ad **accordi internazionali** resi esecutivi in Italia.

Dalla lettura della norma non appare chiaro se il Legislatore abbia inteso esentare dall'imposta sia le transazioni di cui al co. 491, sia le operazioni sugli strumenti finanziari di cui al successivo co. 492.

Tuttavia, avendo circoscritto l'ambito di esenzione alle sole «operazioni che hanno come controparti l'Unione europea (...)», sembra che detto regime di esenzione si applichi **unicamente** nel caso di «operazioni» di cui al co. 492.

Tale interpretazione trova conferma nelle successive ipotesi di esenzione previste sempre dal co. 494, per le quali il Legislatore individua l'ambito applicativo precisando che tali ipotesi concernono «le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492».

In tal modo il Legislatore dimostra di attribuire un significato univoco ai termini «transazioni» e «operazioni», volendo indicare con il primo le fattispecie impositive del co. 491, con il secondo quelle del successivo co. 492.

Si legge, infatti, testualmente che l'imposta di cui ai co. 491 e 492 **non si applica**:

- ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai co. 491 e 492, nell'ambito dell'**attività di supporto** agli **scambi** e limitatamente alla stessa (come definita dall'art. 2, par. 1, lett. k, Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14.3.2012);
- ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai co. 491 e 492 in vista di favorire la **liquidità** delle **azioni emesse** dalla medesima società emittente, nel quadro delle **pratiche di mercato** ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione della Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28.1.2003 e della Direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29.4.2004;
- agli **enti** di **previdenza obbligatoria**, nonché alle **forme pensionistiche complementari** di cui al D.Lgs. 5.12.2005, n. 252;
- alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il **rapporto di controllo** di cui all'art. 2359, co. 1, nn. 1) e 2), e co. 2, c.c., ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al co. 500;
- alle transazioni e alle operazioni relative a **prodotti** e **servizi qualificati come etici o socialmente responsabili** a norma dell'art. 117-ter, D.Lgs. 58/1998, e della relativa normativa di attuazione.

5. IMPOSTA sulle NEGOZIAZIONI ad ALTA FREQUENZA

Oltre alle transazioni sugli strumenti finanziari di cui al co. 491 e alle operazioni sui derivati di cui al successivo co. 492, la Legge di Stabilità 2013 ha inteso colpire **anche** le **negoiazioni ad alta frequenza**, cd. **High Frequency Trading (HFT)**, relative agli strumenti finanziari di cui ai co. 491 e 492, sempreché effettuate sul **mercato finanziario italiano**.

Il Legislatore fornisce una definizione puntuale dell'attività di negoziazione ad alta frequenza, vale a dire quella «generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative

all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 500», che, in ogni caso, non può essere superiore a mezzo secondo.

L'aliquota è dello **0,02%** e si applica sul **controvalore** degli **ordini annullati o modificati** che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita sempre con il decreto di cui al co. 500 e che, in ogni caso, non può essere inferiore al 60% degli ordini trasmessi.

Tale imposta è dovuta dal **soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini annullati o modificati**.

Quanto alle modalità di versamento, il Legislatore rinvia a quanto previsto in tema di imposta sulle transazioni e sulle operazioni di cui, rispettivamente, ai co. 491 e 492.

6. DECORRENZA e REGIME TRANSITORIO

Il Legislatore ha individuato un'**entrata in vigore scaglionata** per le tre differenti tipologie di imposta delineate. In particolare:

- l'**imposta sulle transazioni** (di cui al co. 491) si applica ai **trasferimenti conclusi** a decorrere **dall'1.3.2013**;
- l'**imposta sulle operazioni sui derivati** (di cui al co. 492) si applica a decorrere **dall'1.7.2013**;
- l'**imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza** (di cui al co. 495) si applica a decorrere **dall'1.3.2013** sulle operazioni relative ai trasferimenti di cui al co. 491.

Per esigenza di gettito, è stato introdotto uno **speciale regime transitorio** che fissa aliquote più elevate per il periodo d'imposta 2013 rispetto a quelle previste a regime.

Nei dettagli, il co. 497, art. 1, L. 228/2012 dispone che per il **2013**:

- l'imposta sulle transazioni di cui al co. 491 si applichi con l'aliquota dello **0,22%**, in luogo di quella dello 0,2%;
- l'imposta sulle transazioni di cui al co. 491, sesto periodo, vale a dire quelle relative ai trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, si applichi con l'aliquota dello **0,12%**, in luogo di quella dello 0,10%.

Quanto ai versamenti, l'imposta sulle transazioni di cui al co. 491, sulle operazioni di cui al co. 492 e sugli ordini di cui al co. 495 effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al co. 500 è versata non prima del giorno 16 del sesto mese successivo a detta data.

Occorre da ultimo osservare che ai fini dell'**accertamento**, delle **sanzioni**, del **contenzioso** e della **riscossione** delle imposte sulle transazioni finanziarie, si applicano le disposizioni in materia di **Iva**, in quanto compatibili.

Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta, i quali possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento della stessa.